

## NOTIZIARIO N. 3 - 21 GENNAIO 2022

### AFFARI GENERALI

- ◆ COVID-19 e trattamento dei dati nel contesto lavorativo: FAQ del Garante Privacy. pag. 3
- ◆ Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia convenzionata: nota della Regione Emilia-Romagna. pag. 9
- ◆ COVID-19: dal 19 gennaio 2022, in Emilia-Romagna autotesting per inizio e fine isolamento. pag. 14
- ◆ Misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Omicron: circolare di aggiornamento del Ministero della Salute e schema riassuntivo per la gestione dei contatti stretti e dei soggetti positivi. pag. 16

### FISCALE

- ◆ Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022): le novità di maggiore interesse. pag. 25

### FORMAZIONE

sviluppo pmi



**Fondimpresa 3/2021: sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni.**

pag. 34



**FonARCom 4/2021: formazione per dirigenti d'azienda.**

pag. 36

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro non richiedenti gli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dalla legge n. 178/2020: autorizzazione della Commissione Europea e istruzioni INPS.**

pag. 37

- ◆ Invio - entro il 31 gennaio 2022 - del “prospetto informativo del personale in servizio” da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili. pag. 41
- ◆ Ricorso ai contratti di somministrazione nel 2021: comunicazione alle RSA/RSU o alle OO.SS. entro il 31 gennaio 2022. pag. 46
- ◆ INAIL: istruzioni operative per l'autoliquidazione 2021/2022. pag. 48
- ◆ Quarantena: da gennaio 2022 non è più equiparata alla malattia. pag. 59
- ◆ Lavoratori “fragili”: indennità una tantum di mille euro se raggiunto, nel 2021, il limite massimo indennizzabile di malattia. pag. 60
- ◆ Lavoro autonomo occasionale: caratteri distintivi e fac-simile della previa comunicazione all'ITL di avvio attività. pag. 61
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di dicembre 2021. pag. 64

<b>COVID-19 E TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO LAVORATIVO FAQ DEL GARANTE PRIVACY</b>
--

Di seguito pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti (FAQ) del Garante per la protezione dei dati personali, presenti sul portale istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), connesse alla pandemia e di interesse per i datori di lavoro.

**1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?**

Nell'attuale situazione legata all'emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell'aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).

Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

**2. L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?**

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

**3. E' possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?**

Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e le indicazioni operative fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare la presenza del personale negli uffici mediante, prevalentemente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle "indifferibili", anche con riguardo "all'utenza esterna". Pertanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

**Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?**

In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020).

Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

**4. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati?**

I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l'osservanza dei protocolli interni).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni - che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel

documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

**Può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?**

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all'interno dei locali dell'azienda o dell'amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

**Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?**

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di

prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 – Trattamento dati nel contesto sanitario nell'ambito dell'emergenza sanitaria).

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.

### **Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?**

Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest'ultimo, in taluni casi, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell'identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus.

Ciò, in particolare, può verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Coerentemente il Protocollo condiviso tra il Governo e Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020, la cui osservanza è prescritta dalla normativa dell'emergenza, prevede specifici obblighi informativi del lavoratore in favore del datore di lavoro laddove sussistano condizioni di pericolo, come i sintomi influenzali (si vedano anche gli analoghi protocolli stilati in ambito pubblico e quelli relativi a specifici settori, quali cantieri, trasporti e logistica); ciò anche quando tali sintomi si manifestino all'ingresso della sede di lavoro o durante la prestazione lavorativa (cfr. Protocollo condiviso, es. parr. 1, 2 e 11). A tal fine, il datore di lavoro può quindi invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati, tenendo conto del proprio generale obbligo di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008 (cfr., anche FAQ n. 2).

Il datore di lavoro potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato dalle autorità sanitarie a seguito dell'effettuazione di un tampone oro/nasofaringeo, nell'ambito della collaborazione che è tenuto a prestare a tali autorità, anche con il coinvolgimento del medico competente, per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo (cfr. par. 11 del Protocollo del 24 aprile 2020).

Il datore di lavoro può, altresì, conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone oro/nasofaringeo, ai fini della riammissione sul luogo di lavoro dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19, secondo le modalità previste e la documentazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (cfr. par. 2 e 12 del Protocollo del 24 aprile 2020).

In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

Al di fuori dei casi normativamente previsti, il datore di lavoro non può, invece, trattare dati sulla salute del lavoratore e comunicare gli stessi a soggetti terzi (cfr. FAQ nn. 5, 6).

In base alle norme in materia di sorveglianza sanitaria, non derogate da quelle dell'emergenza, il datore di lavoro non può, inoltre, conoscere l'esito degli esami diagnostici disposti dal medico competente, tra i quali anche i test sierologici, che non consentono, peraltro, di diagnosticare l'infezione (cfr. FAQ n. 7).

Resta fermo che, ove all'esito del test sierologico sia disposta l'effettuazione di un tampone che attesti la positività al virus, il datore di lavoro potrà conoscere, oltre alla valutazione del medico competente in merito all'inidoneità al servizio, anche l'identità del dipendente nei casi sopra esplicitati (cfr. Protocollo condiviso, parr. 1, 2, 11 e 12), di seguito riepilogati.

Alla luce del quadro normativo vigente, il datore di lavoro può quindi trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi e può conoscere la condizione di positività al Covid-19:

- quando ne venga informato direttamente dal lavoratore; o
- nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all'autorità sanitaria; o
- ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all'infezione da Covid-19.

### **Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale?**

La funzionalità di “contact tracing”, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è – allo stato – disciplinata unicamente dall'art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28.

### **Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?**

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all'utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all'interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Si pensi alle applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione). Si pensi, altresì, ad applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l'accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione). In questi casi spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.

**CASISTICHE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI  
IN FARMACIA CONVENZIONATA  
NOTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Di seguito pubblichiamo la nota (prot. 7/1/2022 - 7095 U) con cui la Regione Emilia-Romagna fornisce indicazioni in merito alla tipologia di persone/casistiche che possono eseguire il tampone antigenico rapido in farmacia.



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

**KYRIAKOULA PETROPULACOS**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica  
Ai Direttori dei Servizi ICT  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie

ES

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Alle Associazioni di Categoria delle Farmacie convenzionate  
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Emilia-Romagna

e, p.c.  
Alla Segreteria del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi dal lato del Cittadino

Loro indirizzi di posta elettronica

**Oggetto: Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia convenzionata.**

Gent.mi,

si fa seguito alla nota di trasmissione della DGR 2288/2021 (prot. 31.12.2021.1194031.U) e alla nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P in tema di "Aggiornamento sulle misure di quarantena<sup>1</sup> e isolamento<sup>2</sup> in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)", per fornire di seguito indicazioni in merito alla tipologia di persone/casistiche che possono eseguire il tampone antigenico rapido nasale in farmacia.

<sup>1</sup> Quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce di caso.

<sup>2</sup> Isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persona da altre sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162/7163/7549  
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it  
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

## CASISTICHE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI IN FARMACIA CONVENZIONATA

Si sottolinea che possono eseguire il test antigenico rapido nasale in farmacia convenzionata **unicamente le persone senza sintomi di COVID-19**.

In caso di positività rilevata con un self-test antigenico rapido nasale il cittadino **non potrà recarsi in farmacia**, ma rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di sintomi e la conseguente procedura da attivare.

### A. Test eseguito in ambito di screening

1. ESITO NEGATIVO. In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione e non è necessario registrarne l'esito sul Portale Farmacie; il dato può essere registrato sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Green pass.
2. ESITO POSITIVO. Il risultato deve essere registrato sul Portale Farmacie. L'AUSL apre il caso con la presa in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla pregressa malattia da COVID-19, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio.

La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo punto C, interpellando<sup>3</sup> il cittadino rispetto alla situazione vaccinale utile a valutare se l'isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi: persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni); detto test potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

### B. Test eseguito a persona asintomatica, in quarantena, che abbia avuto un contatto stretto<sup>4</sup> con un caso di COVID-19

<sup>3</sup> Il farmacista potrà accertare il ciclo vaccinale tramite esibizione da parte del cittadino del green pass o del certificato vaccinale.

<sup>4</sup> Contatto stretto: persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura della quarantena.

- Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate con almeno due dosi da più di 4 mesi;
- tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, **non** è prevista l'esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti).

1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell'esito negativo del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la cessazione del regime di quarantena, come previsto dal DL 229/21; non è pertanto necessaria un'ulteriore certificazione da parte dell'AUSL. Basta che la farmacia stampi al cittadino il risultato del test.

2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia potrà già provvedere a prendere appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

Si precisa che:

- **i cittadini sintomatici** dovranno contattare il proprio MMG e non potranno recarsi in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti presso le AUSL.

**C. Test eseguito a persona asintomatica che sia risultata positiva al test, ai fini della chiusura dell'isolamento di cui ai punti A.2. e B.2.**

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura dell'isolamento.

- Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi;
- tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).

Qualora il test risulti negativo, verrà rilasciato al cittadino - in modalità automatica, entro 24 ore, da parte dell'AUSL, fatta salva la fase di primo avvio che potrebbe

richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura dell'isolamento, che comporterà la riattivazione del Green pass. In attesa di ricevere il certificato di chiusura dell'isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli.

In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 giorni dal primo tampone di chiusura eseguito. Le positività persistenti rilevate con questo secondo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la chiusura dell'isolamento è prevista comunque a 21 giorni. Eventuali ulteriori tamponi, oltre ai due eseguiti con le tempistiche sopra descritte, saranno a carico del cittadino.

**D. Studenti – asintomatici - delle scuole secondarie di primo e secondo grado** nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, su richiesta elettronica del MMG o PLS (in attesa di poter verificare il testo definitivo del decreto):

- primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo.

In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.

Le Misure di sicurezza dell'Intesa sottoscritta con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate di cui alla DGR 464/2021 sono conseguentemente aggiornate.

Le fattispecie dei tamponi da porre a carico del SSR, oggetto della presente nota, è in corso di definizione con apposito atto di Giunta regionale; queste non ricomprenderanno i tamponi di cui al punto A; i tamponi di cui al precedente punto D sono con onere a carico della Struttura commissariale.

Infine, si rappresenta che, diversamente da quanto indicato con nota regionale prot. 22/10/2021.0983379.U, al fine di garantire un servizio di qualità, evitare assembramenti e assicurare il corretto espletamento del servizio farmaceutico, l'esecuzione dei tamponi in farmacia avviene preferenzialmente previa prenotazione della prestazione.

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.

Cordiali saluti,

Kyriakoula Petropulacos  
(firmato digitalmente)

## COVID-19

## DAL 19 GENNAIO 2022, IN EMILIA-ROMAGNA AUTOTESTING PER INIZIO E FINE ISOLAMENTO

Si ritiene utile informare che, in base a quanto pubblicato (il 17/1/2022) sul portale istituzionale della nostra Regione, dal «19 gennaio 2022 i cittadini assistiti in Emilia-Romagna, con Fascicolo sanitario elettronico attivato, **che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid e sono asintomatici**, possono verificare la propria positività facendo un tampone rapido antigenico per il self-testing (disponibile in farmacia, nei supermercati e nei negozi di vicinato) e avviare formalmente il periodo di isolamento, caricando il risultato in autonomia sul proprio Fascicolo sanitario elettronico.

Con la stessa procedura, dopo 7 giorni possono segnalare la negatività al virus e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento.»

**COME FUNZIONA**

«La procedura è molto semplice: la persona asintomatica che ha già ricevuto la dose booster e che avesse la necessità di fare un tampone, perché teme di essere entrato in contatto con un positivo, può sottoporsi da solo, in casa propria, all'**autotest**.

Può utilizzare uno dei test antigenici rapidi per il self-testing disponibili in farmacia, nei supermercati e nei negozi di vicinato. I test, per essere validi ai fini dell'autocertificazione, **devono riportare il marchio CE seguito da un codice di 4 cifre che certifica che quel test è valido per l'uso a domicilio**, senza assistenza da parte di un operatore sanitario. E il prodotto deve avere le istruzioni sulle modalità d'uso e sull'interpretazione del test anche in italiano, per garantire che sia valido sul nostro territorio.

**La lista dei test che è possibile utilizzare** perché il risultato sia validato, in continuo aggiornamento, è disponibile a questo indirizzo: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/tamponi-autotesting>

Se il tampone avrà **esito positivo**, la persona potrà registrarlo sul Fascicolo sanitario elettronico e dare così avvio al periodo di isolamento.

In particolare, sarà necessario indicare sul Fascicolo sanitario elettronico - oltre ai propri contatti - l'esito del test, la data e l'ora di esecuzione, il test utilizzato ricercando il numero del codice a barre riportato sulla confezione del test, il lotto e la sua data di scadenza.

A quel punto bisognerà **caricare sul sito la foto** in cui sia evidente il nome commerciale del test utilizzato e il codice a barre riportati sulla confezione, e il risultato del test.

La persona che ha avviato la procedura, dopo aver inviato l'esito del test, riceverà il documento di **inizio isolamento fiduciario** da parte dell'Ausl **entro 24 ore**. Da questo momento, parte il conteggio che - secondo indicazioni ministeriali - dura 7 giorni per chi ha ricevuto la dose booster.

Trascorso questo periodo, il cittadino può ripetere l'autotest e **registrare** sul Fascicolo sanitario elettronico **l'esito negativo** (se così sarà). Dovrà inoltre sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di sintomi riconducibili alla fase acuta della malattia (febbre, tosse, rinite, raffreddore) da almeno 3 giorni prima di aver effettuato il test.

**Se il test risulterà ancora positivo**, sarà possibile fare ulteriori test, sempre in autosomministrazione, nei giorni successivi e trasmetterne l'esito non appena si ottiene un risultato negativo.

L'isolamento, in assenza di sintomi, viene in ogni modo interrotto dall'Ausl a 21<sup>^</sup> giorno dall'esecuzione del primo test positivo, senza necessità di ricorrere a ulteriori test.»

Segnaliamo inoltre che:

- è stato realizzato un utile e brevissimo “VIDEO TUTORIAL” sul funzionamento dell'autotesting di inizio e chiusura in caso di positività, accessibile cliccando su: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_AhXc4Bw7Gg](https://www.youtube.com/watch?v=_AhXc4Bw7Gg);
- la procedura sopra descritta (circa 2 milioni di persone la platea potenziale), nuova in campo nazionale e voluta dalla Regione Emilia-Romagna, «ha come obiettivo quello di semplificare le procedure di tracciamento e presa in carico dei cittadini positivi al virus da parte del Servizio sanitario regionale. Dopo una prima sperimentazione, durante la quale saranno fatti controlli a campione per verificare la coincidenza del risultato del test rapido con quello molecolare, l'obiettivo della Regione è fare un ulteriore passo avanti, d'accordo con il ministero della Salute: estendere cioè questa modalità anche a coloro che hanno fatto la seconda dose da meno di quattro mesi.»

**MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLA NUOVA VARIANTE OMICRON: CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI E DEI SOGGETTI POSITIVI**

Di seguito riportiamo la circolare 30/12/2021 n. 60136 con cui il ministero della Salute, tenuto conto del decreto-legge n. 229 varato nella stessa giornata - vigente dal 31 dicembre scorso e recante *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”* -, ha fornito gli aggiornamenti su *“quarantena”* e *“isolamento”* e dei cui contenuti, più sotto, pubblichiamo uno schema riassuntivo, elaborato dalla nostra Confederazione, per la gestione dei contatti (ad alto e basso rischio) e dei soggetti positivi al Covid-19.



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto  
Sede

Protezione Civile

[Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER  
L'EMERGENZA COVID 19  
[commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it](mailto:commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it)

DGSAF: [sanita.animale@sanita.it](mailto:sanita.animale@sanita.it)

DGISAN: [segreteriaadgsan@sanita.it](mailto:segreteriaadgsan@sanita.it)

Direzione Generale Programmazione Sanitaria  
DGPROGS  
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,  
Aerea e di Frontiera  
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e  
Speciale  
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e  
Bolzano  
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Regione Veneto – Assessorato alla sanità  
Direzione Regionale Prevenzione  
Coordinamento Interregionale della Prevenzione  
[francesca.russo@regione.veneto.it](mailto:francesca.russo@regione.veneto.it)  
[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it)

FNOVI: [info@fnovi.it](mailto:info@fnovi.it)

ANMVI: [info@anmvi.it](mailto:info@anmvi.it)

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Ministero Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

Ministero Infrastrutture e  
Trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del  
Turismo  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale  
[gabinetto.ministro@cert.esteri.it](mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it)

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità  
Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

Ministero dell'Istruzione  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Ministero dell'Università e della Ricerca  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Ministero dell'Interno  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Ministero della Giustizia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento  
Ministero Della Giustizia  
[prot.dgdt.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgdt.dap@giustiziacert.it)  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Ministero dello Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
[ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie  
[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute  
Conferenza Episcopale Italiana  
[salute@chiesacattolica.it](mailto:salute@chiesacattolica.it)

Don Massimo Angelelli  
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute  
[m.angelelli@chiesacattolica.it](mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it)

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  
[federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)  
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica  
[presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF  
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione [federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco  
[protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”  
[direzionegenerale@pec.inmi.it](mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it)

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)  
[fondazionecirm@pec.it](mailto:fondazionecirm@pec.it)

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

[inmp@pec.inmp.it](mailto:inmp@pec.inmp.it)

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)  
[fism.pec@legalmail.it](mailto:fism.pec@legalmail.it)

Confartigianato  
[presidenza@confartigianato.it](mailto:presidenza@confartigianato.it)

Centro Nazionale Sangue  
[cns@pec.iss.it](mailto:cns@pec.iss.it)

Centro Nazionale Trapianti  
[cnt@pec.iss.it](mailto:cnt@pec.iss.it)

CONFCOMMERCIO  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

TRENITALIA  
[dplh@cert.trenitalia.it](mailto:dplh@cert.trenitalia.it)

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA  
[italo@pec.ntvspa.it](mailto:italo@pec.ntvspa.it)

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
Direzione Sanità  
[rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it)

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali  
[segreteria@simit.org](mailto:segreteria@simit.org)

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)  
Via Santa Maria della Grotticella 65/B  
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE [presidente@antev.net](mailto:presidente@antev.net)

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva  
[siaarti@pec.it](mailto:siaarti@pec.it)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  
AGENAS  
[agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it)

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI  
[segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA  
[segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it)

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere [info@fiaso.it](mailto:info@fiaso.it)

**OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).**

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron <sup>1 2 3 4</sup>, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

**Premessa**

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave <sup>5 6</sup>.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

---

<sup>1</sup> <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

<sup>2</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

<sup>3</sup> [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

<sup>4</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

<sup>5</sup> Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

<sup>6</sup> Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

## 1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

### Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **asintomatici che**:
  - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
  - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
  - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO<sup>7</sup>, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

---

<sup>7</sup> Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

## **2. Isolamento**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

**II DIRETTORE GENERALE**

*\*f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05  
Dott. Francesco Maraglino

*Referenti/Responsabili del procedimento:*

Anna Caraglia


Alessia D'Alisera

Federica Ferraro


Alessia Mammone

Monica Sane Schepisi

*\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato



(\*)

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.



**LEGGE N. 234/2021 (FINANZIARIA 2022)  
LE NOVITA' DI MAGGIORE INTERESSE**

### **LA NUOVA IRPEF – commi da 2 a 7**

Per le disposizioni relative alle modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF riguardanti:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
  - la modifica delle **detrazioni**;
  - la modifica del **trattamento integrativo**, c.d. “Bonus IRPEF”;
  - il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
- si rimanda alla circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 2 del 13/01/2022.

### **ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9**

A decorrere **dal 2022 l'IRAP non è più dovuta** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni**.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

### **MODIFICHE “PATENT BOX” - commi 10 e 11**

**E' stata introdotta una serie di modifiche** alla **nuova deduzione** ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:

- **l'aumento dal 90% al 110%** della **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione della disciplina** del sovra reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. “patent box”);
- **l'esclusione** dall'agevolazione dei **marchi d'impresa**, dei **processi / formule / informazioni** relativi a esperienze acquisite nel **campo industriale / commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”;
- la **modifica della decorrenza** della nuova disciplina e la ridefinizione del “regime transitorio”;
- l'introduzione di un meccanismo di **“recapture”** in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di “patent box”, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

A seguito delle predette modifiche i soggetti **titolari di reddito d'impresa** possono optare per l'applicazione della **maggiorazione del 110%** (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a **software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati** (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.

L'agevolazione in esame:

- ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate;

è applicabile alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo d'imposta in corso al 22.10.2021**, ossia **2021** e ai **successivi periodi d'imposta**. L'obiettivo della modifica è quello di **non imporre** ai soggetti che applicano il vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo. Ciò potrà verificarsi fino al 2024, solo su base opzionale, mentre a decorrere dal 2025, i soggetti potranno usufruire solo del nuovo regime.

Per i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione della nuova deduzione del 110% **non è più prevista l'incompatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**. Pertanto i soggetti per tutta la durata dell'opzione possono usufruire del nuovo "patent box" e del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Qualora **in uno o più periodi d'imposta** siano **sostenute spese in vista della creazione** di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

#### **ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI - comma 13**

È prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** agli **assorbenti e tamponi** destinati alla protezione dell'**igiene femminile non compostabili**.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, **compostabili** o lavabili, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%**.

#### **RIFORMA DELLA RISCOSSIONE – commi da 14 a 23**

Per favorire il trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall'Agente nazionale della riscossione, è prevista l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate:

- dell'**indirizzo operativo e controllo** dell'Agenzia Entrate-Riscossione (in precedenza attribuito al MEF);
- della **direzione** dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Viene inoltre **revisionato il meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione** prevedendo, **in sostituzione** dell'aggio e degli oneri di riscossione, un **nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato**. Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione.

#### **ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI – comma 24**

È **confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di **sigillo elettronico qualificato**.

#### **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 25**

È **confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

#### **DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI – commi da 28 a 43**

Per le disposizioni relative alle conferme / novità riguardanti le detrazioni previste per interventi "edilizi" e di riqualificazione energetica, nonché del c.d. "bonus verde" e "bonus mobili", si rimanda alla circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 2 del 13/01/2022.

#### **CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19 – comma 30**

È stato introdotto il nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021, ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessioni dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19:

- "bonus negozi e botteghe";
- "bonus canoni di locazione" per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

- “bonus adeguamento ambienti di lavoro”;
- “bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”.

### **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE - commi da 31 a 36**

Le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19, nonché con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare:

- per lo **svolgimento dell'attività di controllo l'Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA;**
- per il **recupero degli importi dovuti e non versati / contributi indebitamente percepiti / fruiti** ovvero per le **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**, l'Agenzia procede con un **atto di recupero motivato** notificato al contribuente;
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l'individuazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.

### **CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO - commi 44 e 45**

È prevista l'estensione del periodo temporale di spettanza:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, considerato che è stata disposta la proroga di quanto previsto dalla Legge n. 178/2020 con la sola modifica delle percentuali di agevolazione spettante, risultano applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, nonché nelle numerose Risposte intervenute nel corso del 2021.

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, **spettanti esclusivamente alle imprese**, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- **fino al 31.12.2025;**
- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga **non riguarda** gli investimenti in **beni strumentali “generici”**, per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle **imprese** sia dai **lavoratori autonomi**, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

### **RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” - commi 47 e 48**

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in **unica soluzione** dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per **importi superiori** alla predetta soglia il contributo è **erogato in più quote**.

### **FONDO GARANZIA PMI - commi da 53 a 58**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è **prevista la proroga fino al 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021) **dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI.**

A seguito delle modifiche apportate **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%;**

Inoltre **a decorrere dall'1.4.2022** la garanzia **non è più concessa a titolo gratuito**, bensì previo **pagamento di una commissione**, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI .

### **SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - comma 59**

È **prevista la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022** della concessione, da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

È ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono **rilasciate entro il 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**

### **AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 - comma 72**

È **previsto l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni** del limite annuo dei **crediti d'imposta / contributi compensabili** mediante mod. F24, ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

### **AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma da 151 a 153**

È **prevista la proroga dal 30.6 al 31.12.2022** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

### **BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155**

È prevista la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;**
- con un reddito complessivo **non superiore a € 15.493,71;**
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
  - da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere **diversa** dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a **€ 991,60;**
- ovvero, se superiore
- pari al **20%** del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000** di detrazione.

### **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 190**

Il credito d'imposta, c.d. "Sport bonus", riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari **è concesso anche per il 2022:**

- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

### **CONTRIBUTO SPESE SANITARIE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE - comma 298**

Per il 2022 è previsto **l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO)**, al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un ISEE non superiore a € 20.000.

Si considera **fuori sede** lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un **periodo non inferiore a 10 mesi**.

### **BONUS CULTURA 18ENNI - commi 357 e 358**

È **previsto il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

### **BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE - commi 373 e 374**

È stata disposta la realizzazione di una nuova **banca dati** delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un **codice alfanumerico**, c.d. "codice identificativo", da **utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi**.

Viene ora confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per **esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva**.

### **RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER - commi da 480 a 485**

Il contributo c.d. "**bonus TV 5G**", **buono di un valore massimo di € 50** a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC, è **esteso al 2022**.

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder:

- **di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;**
  - che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
- di **ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione**.

In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla **presa in carico** dai produttori e alla **consegna**, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

#### **FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE - commi 486 e 487**

È stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al **sostegno** degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 520**

È **prevista l'estensione anche al 2022**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **dell'esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

#### **ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO - commi da 622 a 624**

Per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, **l'eventuale minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del maggior valore residuo, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

È tuttavia consentito "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

#### **CONCLUSIONE DEL CASHBACK - commi da 637 a 644**

È stata fissata al **31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback"**, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

#### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI PA - comma 653**

Per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto non si applicano più le disposizioni dell'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto

beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

### **DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI - comma 683**

È stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle seguenti novità previste dal DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale":

- soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

### **PROROGA TOSAP / COSAP - comma 706**

È stata prevista la **proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022** dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

### **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - comma 711**

La possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali è **applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021** a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

### **CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE - comma 713**

È stato **prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

### **RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI - comma 743**

È stato previsto che **limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, **posseduta in Italia** a titolo di proprietà / usufrutto da **soggetti non residenti**, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia. Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.

### **RIENTRO DEI CERVELLI - comma 763**

La **possibilità di optare** per l'applicazione delle **agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli"** di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai **docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020** che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44.

**INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO - comma 812**

È stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un **credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati** in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

**ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913**

Per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.1 - 31.3.2022**, è stato **esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme** risultanti dal ruolo.

**MICROCREDITO - comma 914**

Con riferimento al c.d. "microcredito", ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è **elevato da € 40.000 a € 75.000 (€ 100.000 in caso di srl) l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali;**
- **non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo** di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

**SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - commi 923 e 924**

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la **sospensione** dei seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;**

ovvero

- **in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili** di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO - commi da 927 a 944**

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

- morte;

- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;

**non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti** entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione **non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.**

La sospensione in esame si applica per periodi di degenza ospedaliera / cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni.

Il termine per l'adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:

- del decesso;
- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile **in presenza di un mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi **30 giorni** dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere **effettuati entro il giorno successivo**. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

<p>Newsletter N.3 21 gennaio 2022</p>	<p style="text-align: center;"><b>FONDIMPRESA</b> <b>3/2021</b> <b>Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni</b> <b>Contributo aggiuntivo da 1.500 a 10.000 €</b></p>
<p><b>COSA FINANZIA</b></p>	<p>Piani formativi aziendali e interaziendali, per aziende aderenti a Fondimpresa, riguardanti tutte le tematiche formative, <b><u>ivi comprese le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di sicurezza e la formazione prevista per il contratto di apprendistato, per un massimo del 20% delle ore di formazione previste nel piano, previo avallo dei Sindacati e scelta del regime de minimis.</u></b></p>
<p><b>CHI PUO' PARTECIPARE</b></p>	<p>Possono presentare domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PMI (piccole medie imprese)</b> aderenti a Fondimpresa già in possesso delle credenziali di accesso alla propria area riservata;</li> <li>- Presenza di un <b>saldo attivo</b> (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo.</li> <li>- Aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, <b>non superiore a euro 10.000,00 (diecimila).</b></li> <li>- <b>Non aver presentato alcun piano sull'avviso 2/2019</b></li> <li>- Aziende che mettano in formazione <b>minimo 5 dipendenti</b>, per un <b>minimo di 12 ore di formazione pro capite</b>;</li> <li>- Aziende che sottoscriveranno <b>accordo sindacale con RSU o OO.SS di categoria</b>, a riprova della condivisione del progetto formativo.</li> </ul>
<p><b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</b></p>	<p>Presentazione di un piano formativo a partire dal <b>01-03-2022 e fino al 20-05-2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse</b></p>
<p><b>DURATA DEL PIANO</b></p>	<p>La durata delle azioni formative è fissata in <b>12 mesi</b> dalla data di avvio dell'attività. Le attività formative dovranno partire entro <b>30 gg</b> dalla data di</p>

	approvazione da parte di Fondimpresa o dalla data di Avvio anticipato, quando richiesto.
<b>FINANZIAMENTO PREVISTO</b>	<p>Il finanziamento ed il cofinanziamento correlato varia in relazione alla dimensione economica del maturando, presente nella propria area riservata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Maturando fino a 250,00 € finanziamento fino a 1.500,00 €</b></li> <li>- <b>Maturando tra 251,00 € e 3.000,00 € finanziamento fino a 3.000,00 €</b></li> <li>- <b>Maturando tra 3.001,00 € e 10.000,00 € finanziamento pari al valore del maturando, fino ad un massimo di 10.000,00 €</b></li> </ul>
<b>COSTI AMMISSIBILI</b>	<p>Costi riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione</li> <li>- Realizzazione di corsi aziendali/interaziendali</li> <li>- Rendicontazione</li> </ul>
<b>REGIME DI AIUTI</b>	<p>Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione)</p> <p>o</p> <p>Regolamento UE 1407/2013 (de minimis) – obbligatorio in caso di corsi sulla sicurezza o formazione obbligatoria apprendistato.</p>
<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>Le domande, corredate di tutti gli <b>allegati richiesti</b>, potranno essere presentate, tramite procedura telematica così come da avviso, a partire dalle ore <b>9,00 del 01-03-2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare</b> (15.000.000,00 €).</p>
<b>INFO</b>	<p><b>Per maggiori info</b>  Valentina Balzano: <a href="mailto:vbalzano@sviluppopmi.com">vbalzano@sviluppopmi.com</a>  Silvia Casali: <a href="mailto:scasali@sviluppopmi.com">scasali@sviluppopmi.com</a>  Monica Morelli: <a href="mailto:mmorelli@sviluppopmi.com">mmorelli@sviluppopmi.com</a>  Tel . 0544-280280</p>

<p><i>Newsletter N.3</i></p> <p><i>21 gennaio 2022</i></p>	<p align="center"><b>FonARCom</b></p> <p align="center"><b>4/2021</b></p> <p align="center"><b>Formazione per dirigenti d'azienda</b></p>
<p><b>COSA FINANZIA</b></p>	<p>Piani formativi aziendali e interaziendali, per aziende aderenti a FonARCom riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salute e sicurezza sul lavoro, anche obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/2008</li> <li>- Innovazione</li> <li>- Qualificazione</li> <li>- Internazionalizzazione</li> </ul>
<p><b>CHI PUO' PARTECIPARE</b></p>	<p>Possono presentare domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aziende aderenti a FonARCom</b>, sezione dirigenti</li> </ul>
<p><b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</b></p>	<p>Presentazione di un progetto formativo dal 10 Gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse</p>
<p><b>DURATA DEL PIANO</b></p>	<p>La durata delle azioni formative è fissata in <b>12 mesi</b> dalla data di avvio dell'attività.</p> <p>Modalità di realizzazione: in presenza, a distanza, in gruppo o one to one</p>
<p><b>FINANZIAMENTO PREVISTO</b></p>	<p><b>15.000 euro per ciascun dirigente</b></p> <p><b>Valore massimo del progetto 150.000 euro</b></p>
<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>	<p>Le domande, corredate di tutti gli <b>allegati richiesti</b>, potranno essere presentate, tramite procedura telematica così come da avviso, a partire dal 10/01/2022 e <b>fino ad esaurimento delle risorse</b> stanziare.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p><b>Per maggiori informazioni</b></p> <p>Silvia Casali: <a href="mailto:scasali@sviluppopmi.com">scasali@sviluppopmi.com</a></p> <p>Monica Morelli: <a href="mailto:mmorelli@sviluppopmi.com">mmorelli@sviluppopmi.com</a></p> <p>Tel . 0544-280280</p> <p>Cell. 3402512479</p>

**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO NON RICHIEDENTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 PREVISTI DALLA LEGGE N. 178/2020  
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E ISTRUZIONI INPS**

“Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021”, l'art. 1 della legge 30/12/2020 n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021) ha previsto, ai commi da 306 a 308, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende non richiedenti i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 300 a 305 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

In particolare, in favore dei datori di lavoro del settore privato (non agricolo) che non hanno richiesto i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex legge n. 178/2020, è stato previsto il riconoscimento dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** - con esclusione di quanto dovuto all'INAIL -, di cui all'art. 3 del d.l. 14/08/20, n. 104 (convertito in legge n. 126/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), riparametrato e applicato su base mensile, “per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021”, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Le misure sopra richiamate sono state poste tra di loro in regime di alternatività; l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale ex legge n. 178/2020 (ai commi da 300 a 305) ha comportato pertanto l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dalla stessa normativa (ai commi da 306 a 308).

Ai fini del riconoscimento dell'esonero - **la cui applicazione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** -, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L'ammontare dell'esonero:

- è pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione di quanto dovuto all'INAIL;
- così calcolato, deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare 19/2/2021 n. 30 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021), ha fornito le prime indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali;

- con il messaggio 14/1/2022 n. 197, ha:

a) reso noto che, con la Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato il predetto esonero;

b) precisato che, come «previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli

aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".

Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla citata Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione "K" della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione ATECO 2007.»;

c) rammentato che sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell'esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 306, della legge n. 178/2020;

d) fornito i seguenti ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

**1. Rinuncia a una quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. 28/10/ 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020 n. 176, per accedere all'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021**

Come indicato nella circolare n. 30/2021, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a esclusione di quelli agricoli, **che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale** previsti dall'art. 1, comma 300 e seguenti, della legge di Bilancio 2021.

**Inoltre**, in forza della previsione di cui al comma 307 del medesimo articolo 1 - secondo la quale: *"I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo"* - **l'esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero** di cui all'art. 12 del citato d.l. n. 137/2020, **e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale** di cui all'art. 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.

Con specifico riferimento alla **possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto**, si osserva quanto segue.

Come sopra chiarito, l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'esonero è stata subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con la Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data dell'8 dicembre 2021, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020.

Alla luce di quanto illustrato, **si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell'esonero** previsto dall'art. 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, **possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato art. 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo art. 1, a una quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite ai successivi paragrafi 3 e 4.**

**In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore** (cfr. il messaggio n. 3475/2021 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.). La suddetta quota di esonero corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

## **2. Istruzioni operative**

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio **Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020**”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 30/2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'art. 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

## **3. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens**

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “**L906**”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio **Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020**”, mentre nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “**M904**”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

#### **4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPA del flusso Uniemens**

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero in oggetto, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “26”, avente il significato di **“Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”**;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

**INVIO - ENTRO IL 31 GENNAIO 2022 - DEL “PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO” DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI**

L'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 prevede: *“I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.”*

Per quanto precede, l'invio del prospetto informativo dovrà essere effettuato:

- esclusivamente per via telematica – attraverso il sistema regionale SARE –, costituendo mancato adempimento la sua trasmissione con strumenti diversi (\*);
- entro il 31 gennaio, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, solo qualora siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale illustrata nell'ultimo mandato, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sebbene l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 imponga la trasmissione del prospetto solo in caso di *“cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”*, si evidenzia la necessità di inviarlo anche al verificarsi dell'evento che incide sul computo - contestualmente o comunque nei giorni immediatamente successivi allo stesso: la qual cosa al fine di consentire al Centro per l'Impiego/Ufficio Collocamento Mirato di conoscere l'effettiva data di insorgenza dell'obbligo, di determinare il termine entro cui il datore di lavoro dovrà adempiervi e, infine, di adottare i provvedimenti di sua competenza (per es. la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della mancata assunzione entro la scadenza di legge – ovvero non oltre i 60 giorni decorrenti da quello in cui si è tenuti ad avere alle dipendenze la persona disabile).

---

(\*) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 68/1999, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 702,43 per il ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 “per ogni giorno di ulteriore ritardo”. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2021).

**OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 e dal decreto del ministero del Lavoro 22/11/99, il prospetto informativo deve contenere:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero su cui si computa la quota di riserva;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto;
- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro; con riferimento a quest'ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 80/2015 - in vigore dal 25 giugno 2015 - *“I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti”*;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati);
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette a instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
- la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali (\*\*).

---

(\*\*) L'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2012) prevede che gli obblighi di assunzione delle persone disabili sono sospesi nei confronti delle imprese:

- in cassa integrazione guadagni straordinaria (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 22, n. 19, n. 17 e n. 16 del 2015; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 18/2011, n. 21, n. 16, n. 13 e n. 10 del 2009);
- con procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni);
- che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà difensivi (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2012, n. 21 e n. 2 del 2011, n. 11, n. 5 e n. 3 del 2010, n. 24, n. 21 e n. 10 del 2009);
- che abbiano attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 4/2011).

**DATORI DI LAVORO INTERESSATI**

Sono interessati all'invio del prospetto i datori di lavoro tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili, quelli cioè che hanno in forza **almeno 15 dipendenti "computabili"** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2017), al netto dei lavoratori esclusi dalla vigente legislazione - e quindi anche coloro per i quali l'aliquota d'obbligo risulta già coperta o che usufruiscono di provvedimenti di esclusione o sospensione degli obblighi.

Si precisa che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, **non sono computabili tra i dipendenti:**

- i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- **i lavoratori assunti con contratti di apprendistato** (fino al momento della cessazione del rapporto formativo), di inserimento/reinserimento, **con contratto di lavoro a domicilio e con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice.**

Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività.

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/1981, in servizio alla data del 18 gennaio 2000, sono computabili con le modalità descritte su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2005.

I lavoratori **assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale** vengono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, computando le unità lavorative con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità; non si considerano, pertanto, le frazioni uguali o inferiori allo 0,50. **I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono un disabile con contratto a tempo parziale, possono invece computarlo come unità a prescindere dall'orario di lavoro svolto, a condizione che il lavoratore abbia un'invalidità superiore al 50%** (art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 333/2000).

Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere <sup>(\*\*\*)</sup> e gli addetti al

---

(\*\*\*) Relativamente al concetto di cantiere, l'art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 lo definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X", sotto riportato.

**"ALLEGATO X**

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. *I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

trasporto del settore. **Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere** (art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999). Come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per "personale di cantiere", escluso dal computo, si intende non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Il datore di lavoro può quindi escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Fino al 31 dicembre 2017 i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999 (18 gennaio 2000) occupavano da 15 a 35 dipendenti:

- dovevano assumere lavoratori disabili solo qualora avessero effettuato "nuove assunzioni" (art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999);
- erano obbligati a trasmettere il "prospetto informativo" (equivalente alla richiesta di avviamento) entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, che decorreva:
  - a) dal dodicesimo mese successivo alla data della prima "nuova" assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio;
  - b) dalla data della seconda "nuova" assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio. Non erano considerate "nuove" assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore che ha risolto il rapporto) entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.

**Da gennaio 2018, invece, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti – computabili sulla base dei criteri sopra indicati – devono avere alle proprie dipendenze (almeno) una persona disabile** (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999; art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 151/2015; art. 3, comma 3-ter del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2019, n. 1/2018 e n. 27/2017).

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, **entro 60 giorni dalla sua insorgenza** i datori di lavoro dovranno assumere la persona disabile o sottoscrivere con l'Ufficio Collocamento Mirato una convenzione – di durata massima pari a sei mesi – avente a oggetto la determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge n. 68/1999. In alternativa, il datore di lavoro può ottemperarvi senza assumere direttamente il disabile, ma utilizzandolo in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 151/2015).

---

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”.

Il momento di riferimento della situazione aziendale che va dichiarato è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si presenta il prospetto (per il modello di prossima presentazione, perciò, la data di riferimento è il 31 dicembre 2021).

La presentazione del prospetto vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva.

**RICORSO AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE NEL 2021: COMUNICAZIONE ALLE RSA/RSU O ALLE OO.SS. ENTRO IL 31 GENNAIO 2022**

L'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) impone all'utilizzatore (\*) di comunicare - ogni dodici mesi - «*alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*», il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, obbligo già previsto dall'abrogato art. 24, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 276/2003 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2021).

La mancata o non corretta comunicazione periodica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che gli utilizzatori dovranno comunicare i dati sopra riportati, relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente, entro il 31 gennaio di quello successivo (nota del 3 luglio 2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 13/2012).

Entro il 31 gennaio 2022, pertanto, gli utilizzatori dovranno adempiere l'obbligo di cui si tratta - per es. con il fac-simile sotto riportato - in riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

---

(\*) Il soggetto che si rivolge all'agenzia di somministrazione per ottenere una fornitura professionale di manodopera.

**Carta intestata dell'azienda**

Luogo, data

Alla R.S.A./R.S.U.

**OVVERO, IN MANCANZA DELLE R.S.A./R.S.U.**

Alla \_\_\_\_-CGIL  
e-mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_-CISL ROMAGNA  
e-mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_-UIL  
e-mail \_\_\_\_\_

OGGETTO: Ricorso ai contratti di somministrazione: comunicazione ex art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015.

Con la presente, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, la scrivente \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, C.F. e Partita IVA \_\_\_\_\_, comunica che, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2021, ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

Numero contratti	Durata	Numero lavoratori	Qualifica lavoratori

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

**INAIL**  
**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022**

In relazione all'autoliquidazione 2021/2022 l'INAIL, con l'istruzione operativa:

- 1) 29/12/2021 (allegato 1), ha fornito le corrispondenti indicazioni e comunicato che:
  - non oltre il 16 febbraio 2022:
    - le aziende devono pagare il premio dovuto a titolo di saldo 2021 e anticipo 2022, in unica soluzione o - "con l'eccezione dei contributi associativi" -, in caso di pagamento rateale, la prima di quattro rate;
    - i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2022 "retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021", devono inviare all'Istituto, tramite il canale telematico, la relativa richiesta motivata;
  - entro il 28 febbraio 2022, i datori di lavoro devono presentare - solo in via telematica - la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021;
- 2) 11/1/2022 (allegato 2), ha diffuso le scadenze e i coefficienti degli interessi dovuti per le tre rate di maggio, agosto e novembre 2022, in caso di pagamento rateale del premio.



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione  
rapporti assicurativi

<p><b>Classificazione:</b>  <b>Processo:</b> aziende  <b>Macroattività:</b> indirizzi normativi/operativi entrate  <b>Attività:</b> indirizzi normativi/operativi entrate  <b>Tipologia:</b> note di istruzioni normative/operative  <b>Fascicolo:</b> indirizzi normativi/operativi entrate 2020  <b>Sottofascicolo:</b> autoliquidazione  <b>Internet:</b> sì  <b>Altri uffici:</b> sì  <b>Minisito:</b> sì</p>
---

Alle strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2021/2022 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2021/2022 pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

#### **A. Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate**

Fermo restando il termine del **16 febbraio 2022** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021<sup>1</sup> è il **28 febbraio 2022**<sup>2</sup>.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *AL.P.I. online*, che calcola anche il premio dovuto, e *Invio telematico Dichiarazione Salari*. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è *902022*.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "*Invio retribuzioni e calcolo del premio*". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

<sup>1</sup> Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

<sup>2</sup> Decreto ministeriale 9 febbraio 2015.

- per i certificati *Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di *Armo/Disarmo-Assicurazione*<sup>3</sup> le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali<sup>4</sup>, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021 determinato dal MEF e pubblicato in [www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/dati\\_statistici/principali\\_tassi\\_di\\_interesse/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/).

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2022) devono inviare all'Inail **entro il 16 febbraio 2022** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio *Riduzione Presunto*, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato *Riduzione presunto* per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel *Fascicolo aziende* le *Comunicazioni delle basi di calcolo*<sup>5</sup> per l'autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi *Visualizza basi di calcolo* e *Richiesta basi di calcolo* e per le PAN il servizio *Visualizzazione elementi calcolo*.

## **B. Riduzioni del premio assicurativo**

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2021/2022:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

<sup>3</sup> Circolare Inail n. 35/2016.

<sup>4</sup> Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

<sup>5</sup> Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; Circolare Inail n. 88/2015.

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10<sup>6</sup> del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*<sup>7</sup>

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32%<sup>8</sup> per la regolazione 2021 e per la rata 2022.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari<sup>9</sup>, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

2. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera*<sup>10</sup>

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi<sup>11</sup> per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

<sup>6</sup> Riguardante la *Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione*.

<sup>7</sup> Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

<sup>8</sup> Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>9</sup> Circolare Inail n. 29/1984.

<sup>10</sup> Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

<sup>11</sup> Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%<sup>12</sup> per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura della misura del 44,32%<sup>13</sup> per la regolazione 2021 e per la rata 2022 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2021 e di rata 2022 sono riportate nella seguente tabella:

*Aliquote al netto degli sgravi settore pesca*

<b>Tipologia Pesca</b>	<b>Regolazione 2021</b>	<b>Rata 2022</b>
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

### *3. Sgravio Registro Internazionale<sup>14</sup>*

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione<sup>15</sup> ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali<sup>16</sup>.

#### *3.1 Estensione dello sgravio ex art.6, comma 1, DL 457/97 conv L.30/98 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai*

<sup>12</sup> Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

<sup>13</sup> Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>14</sup> Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

<sup>15</sup> Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

<sup>16</sup> Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

*consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.*

L'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha previsto l'estensione dello sgravio di cui all' art. 6, c. 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1998 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Lo sgravio è stato poi prorogato dall'art. 1, comma 664, lettera a), della legge 178/2020 di conversione del decreto-legge 104/2020 fino al 30 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 73, comma 7, del decreto-legge 73/2021 convertito dalla legge 106/2021<sup>17</sup>.

L'art. 4, comma 4-bis, della legge 156/2021 di conversione del decreto legge 121/2021 ha ulteriormente modificato l'art. 88, comma 1, per cui lo sgravio si applica (sempre dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021) *alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.*

L'art. 88, comma 2, prevede che le modalità attuative devono essere stabilite *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021, elevato poi a 49 milioni per il 2021.*

Riguardo alle citate disposizioni si fa presente che allo stato non è possibile fornire alcuna indicazione in merito alle modalità per l'eventuale fruizione del beneficio indicato dalla norma in quanto la stessa non può ritenersi ancora operativa sia perché è ancora pendente il procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea sia perché non è ancora stato emanato il decreto interministeriale con il quale saranno individuate le modalità attuative nei limiti della spesa stanziata dal Governo.

Di conseguenza, gli armatori dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti connessi all'autoliquidazione 2021/2022 con le consuete modalità, fermo restando che una volta completato il quadro normativo di dettaglio che darà piena

---

<sup>17</sup> "All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per ((l'anno 2021 e in 7 milioni)) di euro per l'anno 2022."

attuazione alla norma, saranno fornite opportune istruzioni circa le modalità di applicazione della suddetta misura agevolativa.

#### 4. *Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo*<sup>18</sup>

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

#### 5. *Riduzione del premio per le imprese artigiane*<sup>19</sup>

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

##### *Regolazione 2021*

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021. La riduzione si applica alla regolazione 2021 nella misura del 7,38%<sup>20</sup>.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2021 Agevolazioni" con il codice 127.

---

<sup>18</sup> Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

<sup>19</sup> Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

<sup>20</sup> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021.

## *Regolazione 2022*

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l'autoliquidazione 2022/2023, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 28 febbraio 2022.

### *6. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia<sup>21</sup>*

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

### *7. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate<sup>22</sup>*

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

### *8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci<sup>23</sup>*

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021, che alla rata 2022.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o

---

<sup>21</sup> Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

<sup>22</sup> Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

<sup>23</sup> Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

#### *9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11*

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della *Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti*, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2021/2022).

#### *9.1 Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

L'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9, detta disposizione non si applica

all'Inail e che l'esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi<sup>24</sup>.

### **C. Apertura Servizi *online***

Si informa che i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2021-2022 saranno disponibili in [www.inail.it](http://www.inail.it) a partire dalle seguenti date:

- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAT e PAN): **4 gennaio 2022**;
- ✓ *Invio telematico dichiarazione salari e VSAL* (PAT): **11 gennaio 2022**;
- ✓ *AL.P.I. online* (PAT): **12 gennaio 2022**;
- ✓ *Invio retribuzioni e calcolo del premio* (PAN) e *Richiesta certificato assicurazione equipaggio* (PAN): **13 gennaio 2022**.

Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi *online* - Istruzioni e manuali).

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola

---

<sup>24</sup>Nel Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari riguardanti la legge di bilancio 2021 è precisato infatti che "...il suddetto sgravio – che è previsto in via strutturale limitatamente alle assunzioni di donne rientranti in determinate categorie dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012 – è riconosciuto in via sperimentale per le assunzioni di donne effettuate nel suddetto arco temporale, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL...**".



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione  
rapporti assicurativi

**Processo:** aziende  
**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate  
**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate  
**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative  
**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2022  
**Sottofascicolo:** autoliquidazione  
**Sottofascicolo:** servizi telematici  
**Internet:** si  
**Minisito:** si  
**Altri Uffici:** si  
**Autore:** ap

Alle Strutture territoriali

**Oggetto:** pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, pari allo 0,10%<sup>1</sup>, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del dpr 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2022	16 febbraio 2022	0
2°	16 maggio 2022	16 maggio 2022	0,00024384
3°	16 agosto 2022	22 agosto 2022 <sup>2</sup>	0,00049589
4°	16 novembre 2022	16 novembre 2022	0,00074795

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola

<sup>1</sup> [www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/dati\\_statistici/principali\\_tassi\\_di\\_interesse/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/).

<sup>2</sup> Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 e Articolo 18, comma 1, decreto legislativo 241/1997.

Firmatario: AGATINO CARIOLA

**QUARANTENA  
DA GENNAIO 2022 NON È PIÙ EQUIPARATA ALLA MALATTIA**

Si ritiene utile ricordare che, da gennaio 2022, la quarantena - ossia la «misura che si applica a una **persona sana** (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce del caso» (Regione Emilia-Romagna, circolare del 7/1/2022, riportata negli AFFARI GENERALI di questo notiziario), adottata alle categorie e nelle modalità indicate nella circolare del ministero della Salute del 30 dicembre scorso (pubblicata anch'essa nella citata sezione di questo notiziario) -, contrariamente a quanto successo fino al 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 1<sup>[\*]</sup>, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 21/10/2021 n. 146, convertito in legge 17/12/2021 n. 146 - da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47, n. 42 e n. 38 del 2021), non è più equiparata alla malattia.

Di conseguenza, nell'anno in corso, per le persone:

- positive al COVID-19, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di malattia;
- sottoposte a "quarantena", si potranno prospettare queste alternative al fine di gestirne le assenze dal lavoro:
  - 1) adibirle, se possibile, in modalità agile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
  - 2) consentire l'utilizzo, in accordo con l'azienda, di ferie/permessi retribuiti, ovvero, in mancanza di tale accordo e/o di ore maturate ai citati titoli, di permessi non retribuiti.

---

<sup>[\*]</sup> **Art. 26, comma 1, del d.l. n. 18/2020**

1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.

**LAVORATORI “FRAGILI”  
INDENNITÀ UNA TANTUM DI MILLE EURO SE RAGGIUNTO, NEL 2021, IL LIMITE MASSIMO  
INDENNIZZABILE DI MALATTIA**

La legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pag. 59), all'art. 1 comma 969, sotto riportato, riconosce (alle condizioni ivi previste) un'indennità una tantum di € 1.000,00 per l'anno 2022 ai lavoratori “fragili” - ossia quelli «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104» (art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020). - che, nel 2021, sono rimasti privi di copertura economica INPS per il superamento del limite massimo indennizzabile di malattia, equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42 e n. 37 del 2021), laddove perciò non siano stati adibiti in modalità agile.

Tale indennità non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF e per essa non è riconosciuto accredito di contribuzione figurativa; l'INPS - che, alla data di chiusura di questo notiziario, non ha ancora fornito le relative istruzioni - la corrisponderà nel 2022, previa domanda della persona interessata.

**LEGGE N. 234/2021 – ART. 1, COMMA 969**

Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE  
CARATTERI DISTINTIVI E FAC-SIMILE DELLA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ITL DI AVVIO  
ATTIVITÀ**

In sede di conversione del d.l. 21/10/2021 n. 146, la legge 17/12/2021 n. 215 ha modificato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (\*) e introdotto, dal 21 dicembre scorso, il nuovo obbligo del committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Per consentire un corretto adempimento dell'obbligo di cui si tratta:

- a) con la nota 11/1/2022 n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito "prime indicazioni" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- b) accludiamo un fac-simile della comunicazione da trasmettere via mail (gli indirizzi di posta elettronica degli ITL sono elencati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- c) giova riepilogare di seguito i caratteri distintivi del ("**genuino**") lavoro autonomo occasionale e il relativo regime contributivo, assicurativo e fiscale.

Ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, può essere definito lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; per l'INPS, inoltre, l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza (circolare n. 9/2004 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2004).

I caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale possono pertanto essere individuati:

- nell'**assenza del coordinamento con l'attività del committente**;
- nella **mancaza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale**;
- nel carattere episodico dell'attività;
- nella **completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione**.

Circa gli **aspetti contributivi**, sussiste l'obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 **soltanto qualora gli emolumenti dallo stesso**

(\*) **Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**

"(...) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)".

**complessivamente percepiti nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, eccedano Euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) lordi, e a decorrere da tale momento** – a tal proposito, il lavoratore ha l'onere di comunicare a ogni committente il superamento del citato importo ricevuto a titolo di corrispettivo, per consentirgli l'assoggettamento ai contributi diramati ogni anno dall'INPS (quelli del 2021 sono stati pubblicati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021). Di conseguenza, superata la predetta fascia di esenzione, il committente deve/i committenti devono versare i contributi previdenziali (di cui 1/3 a carico del lavoratore) sugli ulteriori emolumenti corrisposti nell'anno. Il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento dei compensi.

Per quanto concerne l'assoggettamento all'**assicurazione INAIL** contro gli infortuni e le malattie professionali, **le attività di lavoro autonomo occasionale ne sono escluse proprio in funzione delle mancanze di coordinamento con il committente** e di continuità delle prestazioni (circolare INAIL n. 22/2004 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 12/2004). **La qual cosa a dimostrazione che un "genuino" rapporto di lavoro autonomo occasionale è, di regola, svolto in un luogo diverso dalla sede del committente, ossia nell'abitazione del lavoratore o in altro luogo dallo stesso scelto e nel quale non abbia rischi infortunistici di sorta/tout court, diversi da quelli che sopporta, appunto, in casa o nel posto individuato per occuparsi delle sue abituali attività** (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'uso del proprio personal computer).

Per quanto riguarda il fisco, il reddito di lavoro autonomo occasionale è soggetto a una ritenuta (a titolo di **acconto** d'imposta) del 20%, da trattenere al momento della sua erogazione.

All'ITL di \_\_\_\_\_

ITL. \_\_\_\_\_occasionali@ispettorato.gov.it

**OGGETTO: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - Comunicazione preventiva di avvio dell'attività.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla nota INL n. 29/2022, si comunicano le seguenti informazioni sull'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale.

**COMMITTENTE:** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. e partita IVA \_\_\_\_\_.

**LAVORATORE:** Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

**LUOGO DELLA PRESTAZIONE:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_.

**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ:** \_\_\_\_\_.

**DATA DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**DATA DI FINE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**COMPENSO:** \_\_\_\_\_.

Distinti saluti.

<b>TFR</b> <b>INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2021</b>
---

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **dicembre 2021** pari a **106,2** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **16 novembre 2021** al **15 dicembre 2021** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **4,359238%**.